

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 5 MARZO 2013  
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELLA VALE  
D'AOSTA

L'anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di settembre, presso la sede della Sezione Edili di  
Confindustria Valle d'Aosta, in Piazza Chanoux ad Aosta

tra

Confindustria Valle d'Aosta, Sezione Edili, rappresentata dal Presidente dell'Associazione Sig.  
Federico Jacquin,  
CNA Edili Valle d'Aosta, rappresentata dal sig. Andrea Caruso  
CONFARTIGIANATO Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente Guillermo Risso

da una parte

e

La FeNEAL UIL Valle d'Aosta, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Cosimo  
Mangiardi;  
La FILCA CISL Valle d'Aosta, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Fabrizio De Gattis  
La FILLEA CGIL della Valle d'Aosta, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Ezio  
Dufour  
Il SAVT Costruzioni, rappresentato dal Segretario Generale Regionale Stefano Enrietti,  
dall'altra;

viene stipulato

il presente Contratto Integrativo Regionale, da valere per tutto il territorio della Regione Autonoma  
Valle d'Aosta, per tutte le imprese Edili ed Affini Industriali e Artigiane che svolgono le  
lavorazioni elencate nei rispettivi CCNL e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali  
lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati,  
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

Le parti oltre a modificare gli istituti contrattuali di seguito riportati, hanno regolamentato  
l'Elemento Variabile della Retribuzione, previsto dai CCNL, dando a tale voce retributiva quelle  
caratteristiche, legate agli andamenti ed alla produttività del settore dell'edilizia, proprie di un  
moderno premio di risultato.


Premessa

La gravissima crisi in cui versa il settore delle costruzioni nella Regione Valle d'Aosta, ha  
raggiunto uno stadio che impone ormai decisioni innovative. Nonostante le continue sollecitazioni  
da parte di associazioni datoriali e dei sindacati e la volontà di confronto mostrata da parte delle  
istituzioni, è evidente quanto sia necessario un cambio di passo immediato da parte delle Pubbliche  
amministrazioni. Di fronte alla stagnazione del settore, non è più possibile per nessuna delle parti in  
causa soffermarsi alla presa d'atto della crisi; farlo significherebbe perdere definitivamente una  
parte importante dell'imprenditoria e dell'artigianato regionale e ulteriori posti di lavoro, cosa  
ancora più grave considerando l'incidenza che il settore edile riveste nell'economia valdostana.  
Pertanto a fronte delle criticità economiche e finanziarie esistenti, urge individuare strumenti e  
pratiche operative che abbiano una immediata incidenza su ogni singolo aspetto che pregiudica la  
ripresa del comparto.

E' fondamentale da parte delle P.A. la programmazione economica e finanziaria per nuovi investimenti relativi alle infrastrutture, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, reti, impianti tecnologici, beni immobili, patrimonio artistico e culturale, edilizia scolastica, assetto idrogeologico, governo del territorio. E' necessaria una seria programmazione di lavori pubblici rivolti a risolvere le inefficienze dei servizi per i cittadini e che coincida con le reali necessità del territorio, ed una capacità progettuale che apparentemente la P.A. sembra non avere: inoltre è impensabile che la crisi possa essere affrontata senza impegnativi investimenti pubblici e agevolazioni efficaci per imprese e privati. E' utile affrontare alla radice le problematiche che determinano ritardi e dilatazioni dei costi delle infrastrutture, introducendo meccanismi che esaltano il confronto industriale sulle caratteristiche progettuali, sui tempi e sui costi della realizzazione dell'opera. Un sistema di offerta basata sulle caratteristiche progettuali porterebbe ad una riduzione, naturale, del contenzioso in quanto verrebbero meno, nella fase esecutiva dei lavori, i motivi che attualmente determinano richieste risarcitorie da parte delle imprese appaltatrici. In chiave di trasparenza, con riguardo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa (da preferire di norma all'appalto al massimo ribasso) sarebbe opportuno introdurre il principio secondo cui i componenti della commissione aggiudicatrice, con esclusione del Presidente, vengano scelti, per lavori sopra la soglia comunitaria, con pubblico sorteggio nell'ambito di rose di esperti, indicati, secondo il principio di rotazione, dagli ordini professionali. Normare la qualificazione delle imprese introducendo la così detta "Patente a punti" attuando quanto previsto all'art. 31 del D. Lvo 81/2008; inserire nelle gare di appalto la così detta clausola sociale che in fase di subappalto sia a tutela delle maestranze e delle imprese locali; potenziare la vigilanza ed i controlli in materia di regolarità e di sicurezza sul lavoro e rendere obbligatoria, già dal primo giorno di lavoro, l'iscrizione ed i versamenti contributivi a favore dei lavoratori presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta per tutte le imprese edili, siano esse artigiane e/o artigiane, che insistono sul territorio regionale. La chiusura di centinaia di imprese, la perdita di migliaia di posti di lavoro ed il crollo degli investimenti che hanno trascinato la Regione Valle d'Aosta nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale sullo sviluppo del mercato delle costruzioni, pone a tutte le forze imprenditoriali e artigiane e al sindacato delle domande che incidano in modo strutturale e non contingente sul settore. E' qui opportuno ricordare che nel 2012 il settore delle costruzioni ha generato il 12% del PIL regionale; oggi registriamo la quasi totale scomparsa del mercato dell'edilizia sul territorio valdostano. E' necessario confrontarsi su nuove proposte che collegano uno sviluppo della filiera dell'edilizia che tenga conto di: piani di trasformazione urbana per alzare la qualità e la sostenibilità energetica del territorio; politiche abitative alla domanda di "prima abitazione"; infrastrutture di interesse delle comunità locali; rilancio di una politica urbanistica ed abitativa che tenga conto del risparmio del territorio, anche con una politica di ristrutturazione e/o di abbattimento e costruzione dell'esistente; politica delle manutenzioni con intervento anche del capitale privato.

Le parti, inoltre, pur in un quadro di crisi complesso e difficile ritengono che la sottoscrizione del contratto regionale di lavoro che tiene conto delle compatibilità esterne possa rappresentare un elemento di grande responsabilità e coesione sociale, in un settore economico che si è contraddistinto in questi anni per la capacità di integrazione tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati, che si è perfezionata anche attraverso la partecipazione diretta e indiretta al sistema della bilateralità di settore e nell'utilizzo dei sistemi formativi, della sicurezza e dell'assistenza con prestazioni collaterali.

Tutto ciò premesso, le parti concordano di modificare le seguenti parti economiche e normative:



## OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

Le parti concordano di istituire presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta l' "Osservatorio sull'andamento del settore delle costruzioni" che fornirà alle Parti sociali tutte le informazioni utili richieste per il confronto sociale, con le istituzioni e alla definizione di una politica industriale.

L'Ente Paritetico Edile metterà a disposizione delle parti sociali firmatarie del presente contratto, i report riguardanti:

- le imprese iscritte suddivise per caratteristiche strutturali;
- le imprese edili iscritte alla CCIAA
- il numero e la dimensione dei cantieri attivi e loro caratteristiche
- il numero e la qualità del personale impiegato complessivamente
- il numero e la dimensione dei subappalti in essere nel periodo monitorato con l'evidenza del numero e la qualità del personale impiegato;
- il numero, la dimensione e la tipologia degli appalti pubblici in essere nel periodo considerato.

Si impegna pertanto l'Ente Paritetico Edile a definire tutte le più utili sinergie per realizzare, non solo con efficienza e razionalità, l'Osservatorio suddetto ma anche per ricercare e definire le necessarie economie di scala, compatibilmente con le risultanze di bilancio dell'Ente medesimo.

## INDENNITA' LAVORATORI ROCCIATORI

Ai lavoratori che per il particolare lavoro di rocciatori hanno frequentato con profitto corsi di formazione specifici per la loro mansione, e che verranno impiegati nei lavori di disaggio, perforazione di pareti rocciose, montaggio e smontaggio di barriere e/o paramassi, paravalanghe e/o reti di protezione, verrà riconosciuta dal 1° ottobre 2016, per il tempo occupato a svolgere tale mansione, una speciale indennità:

### **Operaio Rocciatore IV° Livello**

Operaio che svolge con professionalità mansioni di rocciatore e che quindi effettua opere di disaggio e perforazione in parete rocciosa; egli deve essere in grado di montare con autonomia, secondo il progetto, barriere paramassi, paravalanghe e reti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura di cantiere.

### **Operaio Rocciatore III° Livello**

Operaio che svolge mansioni qualificate di rocciatore e che quindi effettua opere di disaggio e perforazione in parete rocciosa; egli deve essere in grado di montare con autonomia, secondo il progetto, barriere paramassi, paravalanghe e reti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura di cantiere.

### **Operaio Rocciatore II° Livello**

Operaio che svolge con generica professionalità mansioni di rocciatore e che quindi effettua opere di disaggio e perforazione in parete rocciosa; montaggio di barriere e/o paramassi, paravalanghe e/o reti di protezione. Provveda all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura di cantiere.

Ai rocciatori, come sopra classificati, verrà riconosciuta in aggiunta alla normale retribuzione oraria, per il solo tempo di lavoro in sospensione, una maggiorazione del **12%**.

## OPERATORI EDILI

Le parti si impegnano a definire un percorso atto al riconoscimento della formazione effettuata durante il corso "Operatore edile" quale credito formativo per gli apprendisti che hanno conseguito con profitto tale percorso.

### MEZZI AZIENDALI ADIBITI AL TRASPORTO DEL PERSONALE DI CANTIERE.

A Far data dal 1° ottobre 2016, ai lavoratori comandati alla guida di automezzi (pulmini, furgoni, ecc) adibiti al trasporto del personale comandato in trasferta, dal luogo di raccolta al cantiere e viceversa, è corrisposta un'indennità giornaliera, da aggiungere alla normale indennità di trasferta prevista all'art. 9 del presente CCRL, in relazione al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro.

Nel caso in cui il cantiere è situato **oltre 15 km e sino a 30 km** dal luogo di raccolta, l'indennità giornaliera erogata è pari a **8,00 Euro (euro otto/00)**; se il cantiere è situato **oltre 30 km** dal luogo di raccolta l'indennità erogata è pari a **10,00 Euro (euro dieci/00)**; l'indennità anzidetta sarà corrisposta per ogni giornata di servizio effettivamente prestato e reso oltre l'orario normale di lavoro.

Tale indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto nazionale e integrativo regionale (compresi quelli a liquidazione indiretta e differita) e non concorre a formare retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, del T.F.R.. In caso di incidenti l'impresa è tenuta ad assicurare ai lavoratori addetti alla guida il pagamento delle spese legali e processuali.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto presso le aziende.


## ARTICOLO 8 INDENNITA' DI MENSA

Agli operai non in trasferta, a far data dal 1° ottobre 2016 verrà corrisposta, per ogni giornata lavorata, una indennità di mensa di **€uro 0,60** (euro zero virgola sessanta) da corrispondere per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Agli impiegati addetti ai cantieri non i trasferta verrà corrisposta per ogni giornata lavorata una indennità di mensa di **€uro 4,80** (euro quattro virgola ottanta).

Agli impiegati amministrativi in forza alla data di stipula del presente Contratto Collettivo in sostituzione degli importi già erogati a titolo di mensa e trasporto verrà corrisposta una indennità di **€uro 90** (euro novanta virgola zero)

Tali indennità sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti di legge, e di contratto nazionale e regionale (ivi compresi quelli a liquidazione indiretta e differita, escluso il T.F.R.) e non concorrono a formare retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo.



**ARTICOLO 9**  
**INDENNITA' DI TRASFERTA.**

Al lavoratore comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, dal 1° ottobre 2016, spetterà il seguente trattamento:

- 1) **da 8 km a 15 km dal Comune di assunzione:**
  - una indennità oraria di trasferta pari al **10%** della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 18/06/2008, per le ore di lavoro effettivamente lavorate, compreso, per i cottimisti, l'utile minimo di cottimo contrattuale;
  - da parte dell'impresa si provvederà inoltre al trasporto del dipendente o, in alternativa, al medesimo verrà corrisposto a titolo di rimborso l'importo **di 1/5 del prezzo della benzina** per i km che superano gli 8 (otto) di franchigia;
  
- 2) **oltre 15 km fino a 30 km dal Comune di assunzione:**
  - l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri, all'erogazione di un pasto caldo e corrisponderà una indennità giornaliera di trasferta di **€uro 4,80 (euro quattro/80)**;
  
- 3) **oltre 30 km e fino a 60 km dal Comune di assunzione:**
  - l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri, all'erogazione di un pasto caldo e corrisponderà una indennità giornaliera di trasferta di **€uro 5,90 (euro cinque/90)**;
  
- 4) **oltre 60 km dal Comune di assunzione:**
  - l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri, all'erogazione di un pasto caldo e corrisponderà una indennità giornaliera di **€uro 6,40 (euro sei/40)**;


Il trattamento complessivo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) non è dovuto nel caso che il lavoratore venga ad essere favorito da un avvicinamento effettivo al comune della propria residenza o abituale dimora compreso nel raggio di otto chilometri, o nel caso che la trasferta di cui ai punti 2), 3), e 4) termini prima dell'abituale pausa per il pranzo.

In questo ultimo caso spetterà al lavoratore il trattamento di cui al punto 1) per le ore effettivamente lavorate in trasferta.

Si conviene inoltre che qualora comprovate condizioni individuali e/o oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'impresa, non consentano la consumazione del pasto caldo, la stessa corrisponderà una indennità sostitutiva del pasto nella misura di **€uro 5,29 (eurocinque/ventinove)**.

**TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PER I PRIMI TRE GIORNI OGGETTO  
DI CARENZA INPS.**

Visto quanto disposto dal Regolamento per le Prestazioni dell'Ente Paritetico Edile della Valle d'Aosta;



visto quanto disposto dagli accordi territoriali in tema di trattamento economico per i primi tre giorni di malattia (carenza INPS) ;

si conviene che:

A far data dal 1° ottobre 2016 ai lavoratori dipendenti da imprese edili che operano sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, quale condizione di miglior favore, per le tre giornate di carenza INPS, l'integrazione è pari al 100% del trattamento di malattia previsto dal CCNL; l'integrazione decorre sin dal primo giorno della malattia stessa qualora l'evento superi i sei giorni e si ripeta esclusivamente per un massimo di n.3 (tre) eventi nell'arco dei dodici mesi. Il presente accordo ha carattere sperimentale, pertanto le parti alla scadenza del presente CCRL valuteranno le ricadute in riferimento alle risultanze di bilancio dell'Ente Paritetico Edile VdA.

#### **Art. 14 - ENTE PARITETICO EDILE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

Si conferma che l'unico Ente bilaterale nel quale può ritenersi applicato il presente contratto collettivo regionale integrativo alla relativa contrattazione collettiva nazionale e nel quale trova applicazione il regime nazionale di reciprocità delle Casse Edili è **PENTE PARITETICO EDILE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, in ottemperanza all'accordo nazionale del 18/12/1998 e successive modificazioni, integrazioni ed applicazioni.

Le aziende operanti in cantieri, sia pubblici che privati, situati sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta sono obbligatoriamente tenute ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso l'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta, indicando contemporaneamente l'ubicazione del cantiere e/o dei cantieri presso i quali prestano la loro opera.

L'attività dell'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta è regolata dallo Statuto, dai regolamenti e dagli accordi approvati e sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali contraenti ....( segue come da contratto integrativo del 13 maggio 1998)

#### **CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ENTE PARITETICO EDILE**

Con decorrenza dal 1° ottobre 2016, il contributo di cui all'art. 36 del CCNL imprese industriali e all'art. 43 del CCNL aziende artigiane, viene stabilito nella misura del **2,08% (due virgola zero otto percento)** a carico delle imprese e dello **0,42% (zero virgola quarantadue percento)** a carico dei prestatori d'opera da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti ai contributi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

L'aliquota nella misura complessiva del **2,50% (due virgola cinquanta percento)** potrà essere variata con determinazione delle Organizzazioni Territoriali contraenti in relazione all'andamento della gestione; le modalità di versamento dell'aliquota complessiva sono stabilite dall'Ente Paritetico Edile d'accordo con le Associazioni territoriali contraenti. La dichiarazione scritta di adesione al CCNL in vigore, al CCRL nonché allo Statuto ed al Regolamento dell'Ente Paritetico Edile della Regione Valle d'Aosta da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. sopra richiamati, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dell'Ente Paritetico Edile medesimo, è raccolta da quest'ultimo secondo modalità e termini stabiliti dalle Associazioni contraenti.

La congruità del contributo sarà oggetto di verifica annuale al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ente Paritetico Edile tenuto anche conto di quanto previsto dal contratto nazionale.

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R.

Nell'ambito di un perseguimento di un equilibrio finanziario del sistema contributivo – economico riferito all'Ente Paritetico edile, ravvisata la necessità di un riequilibrio del Fondo Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e tenuto conto di quanto disposto dal “Regolamento relativo all'accantonamento ed alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto” spettante agli operai edili ed affini della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di cui all'accordo collettivo regionale di lavoro del 26 marzo 1996, così come modificato con accordo del 23 settembre 2003, visto l'andamento amministrativo – contabile del Fondo medesimo, si conviene che:

dal 1° ottobre 2016 la percentuale posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del “Fondo T.F.R. “ di cui all'art. 10 del citato Regolamento, in seguito alla verifica della congruità del medesimo, viene fissata nella misura del **7,00% (sette virgola zero per cento ex 7,30)** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione come previsto dall'art.33 del CCNL del 18/06/2008 per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, come disciplinato dall'art.2120 del Codice Civile e dalla legge 297 del 29 maggio 1982, nonché i casi previsti dall'accordo del 31 Ottobre 2007 per le ore di assenza dovute a CIG, malattia e infortunio. La congruità della percentuale contributiva sarà oggetto di verifica annuale al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ente Paritetico Edile VdA.

## ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'Elemento Variabile della Retribuzione, **pari al 4% (quattroper cento) dei minimi in vigore alla data del 30 giugno 2014, tabella A)** per le imprese industriali e, **al 4% dei minimi in vigore al 1° giugno 2012, tabella B)** per le aziende artigiane, sarà verificato a livello territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- 1) numero lavoratori iscritti all'Ente Paritetico Edile Valle d'Aosta
- 2) monte salari denunciato all'Ente Paritetico Edile Valle d'Aosta
- 3) ore denunciate all'Ente Paritetico Edile Valle d'Aosta
- 4) numero di imprese iscritte all'Ente Paritetico Edile per anno finanziario

a ciascuno degli indicatori di cui sopra è attribuita l'incidenza ponderale del 25%.

Le parti sociali procederanno poi al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Al fine delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei

suddetti due parametri risultasse superiore al 30% l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali sino al 100% dell'EVR.

Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 marzo di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello regionale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- 1 Ore denunciate all'Ente paritetico, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- 2 Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con soli impiegati, il parametro aziendale sostitutivo delle ore denunciate all'Ente Paritetico Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo regionale.

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio aziendale di riferimento, si procederà secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo regionale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello regionale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista nel successivo comma.

Laddove a livello regionale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- 1 L'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e all'Ente Paritetico Edile della Valle d'Aosta, dandone comunicazione alle RSA o alle RSU, ove costituite;
- 2 La suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione dell'Ente Paritetico Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione o iscritte per la prima volta all'Ente Paritetico Edile Valle d'Aosta dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Considerato che, per l'anno 2016, gli indicatori che determinano l'ammontare del E.V.R., da riconoscere ai lavoratori in forza, risultano essere tutti negativi, si concorda che a per l'anno 2016 **l'E.V.R. non potrà essere calcolato e pertanto non sarà erogato.**

Le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di il primo trimestre del 2017, per definire secondo i criteri stabiliti, il calcolo e l'eventuale erogazione dell'E.V.R. per l'anno di competenza.

## ART. 18 C.C.R.L. QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALI TERRITORIALI

Con riferimento all'art. 36 del CCNL 18 giugno 2008 imprese industriali e allegato E del CCNL 23 luglio 2008 aziende artigiane, la quota di adesione contrattuale **a carico delle imprese edili ed affini, industriali e artigiane e degli operai dipendenti dalle imprese medesime**, operanti nel territorio regionale della Valle d'Aosta, a far data dal 1° ottobre 2016 è stabilita nella misura paritetica dello **0,70% (zerovirgolasettanta** per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti ai contributi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge, da versare all'Ente Paritetico Edile, ai sensi dell'art. 14 del C.C.R.L. .

Le quote di adesione contrattuale territoriali e nazionali, a carico dei lavoratori, devono essere trattenute e versate a cura del datore di lavoro all'Ente Paritetico Edile della Valle d'Aosta, unitamente al contributo dovuto ai sensi dell'art. 14 del C.C.R.L per i dipendenti delle imprese edili, artigiane ed industriali .

Le modalità per il versamento all' Ente Paritetico Edile delle quote di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Associazioni sindacali contraenti sono stabilite con apposito accordo, intervenuto tra le stesse Associazioni sindacali territoriali e l'Ente Paritetico Edile della Valle d'Aosta.


## LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi senza dipendenti del settore edile presentano un consistente numero di operatori economici presenti nel settore delle costruzioni in Valle d'Aosta; le parti consapevoli della responsabilità attribuitagli dalla loro funzione e sempre contrastando gli abusi ed i falsi utilizzi come lavoro autonomo, sono convinte che è opportuno garantire anche a loro l'accesso alla bilateralità nelle modalità e negli scopi di seguito evidenziati.

Considerando anche l'evoluzione delle procedure del rilascio del DURC on line, si prevede l'accesso di questi lavoratori alle attività formative, dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro e della qualificazione professionale.

A tale scopo parti concordano quanto segue:

Al fine di includere nel sistema dell'Ente Paritetico Edile della Regione Autonoma Valle d'Aosta i lavoratori artigiani senza dipendenti, molti dei quali ex operai edili ora titolari di partita IVA, di concerto ed in sinergia con le Associazioni artigiane della Valle d'Aosta, firmatarie del presente accordo, concordano di aprire una via di accesso alla formazione ed alla sicurezza, con l'iscrizione all'Ente Paritetico Edile, offrendo loro una serie di servizi quali ad esempio:



- formazione alla sicurezza presso l'Ente Paritetico Edile Valle d'Aosta
- formazione professionale facilitata
- verifica POS e PSC da parte degli RLST regionali;

in aggiunta, eventuali benefici aggiuntivi, a pagamento mutualistico, su base volontaria, ad esempio:

- fornitura scarpe e vestiario tramite l'Ente Paritetico Edile VdA
- assicurazione vita, morte e invalidità permanente
- prestazioni assistenziali e sanitarie

Le parti firmatarie concorderanno con accordo separato, entro il 31/12/2016, le modalità di accesso alle prestazioni sopra richiamate

### **MONTE ORE PERMESSI SINDACALI**

Visto l'accordo del 23 settembre 2003, modificativo dell'accordo del 10 marzo 1999, relativo alla mutualizzazione dei permessi sindacali retribuiti, le parti si danno atto che, tenendo conto delle compatibilità economiche risultanti dalla gestione del Fondo Oneri Mutualizzati e visto l'andamento negativo della relativa contribuzione, di stabilire in Euro 250.000 (duecentocinquantamilaeuro) il limite minimo della Riserva Oneri Mutualizzati sotto il quale non ci potrà essere utilizzo per la contabilizzazione del Monte Ore stesso e in tal caso dovrà essere rinegoziato il relativo accordo.

### **VALIDITA' DECORRENZA E DURATA**

Si concorda che il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro è valido per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e per tutte le imprese edili e affini industriali, a decorre dal 1° ottobre 2016, ed avrà durata fino al 31 dicembre 2017; per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del Contratto Nazionale.

Nota a verbale

Le parti, ravvisata la necessità di avere a riferimento un unico testo del C.C.R.L., comprensivo dei diversi accordi negli anni sottoscritti, concordano di procedere alla pubblicazione on line sul sito delle'Ente Paritetico Edile di un testo coordinato ed integrale del C.C.R.L. per le imprese edili industriali e artigiane della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA  
SEZIONE EDILI**



**CNA VALLE D'AOSTA**



**CONFARTIGIANATO VALLE D'AOSTA**



**FeNEAL UIL VALLE D'AOSTA**



**FILCA CISL VALLE D'AOSTA**



**FILLEA CGIL VALLE D'AOSTA**



**SAVT COSTRUZIONI**



Allegato1)

TABELLA A)

PAGA BASE AL 30/06/2014			
LIVELLO			E.V.R. 4%
7°	€	1.600,71	€ 64,02
6°	€	1.440,63	€ 57,62
5°	€	1.200,52	€ 48,02
4°	€	1.120,51	€ 44,82
3°	€	1.040,46	€ 41,61
2°	€	936,42	€ 37,45
1°	€	800,36	€ 32,01

TABELLA B)

PAGA BASE AL 01/06/2012			
LIVELLO			E.V.R. 4%
7°	€	1.647,80	€ 65,91
6°	€	1.441,58	€ 57,66
5°	€	1.201,11	€ 48,04
4°	€	1.112,61	€ 44,50
3°	€	1.040,52	€ 41,62
2°	€	919,75	€ 36,79
1°	€	803,59	€ 32,14

Allegato 2)

TABELLA DEI CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'ENTE PARITETICO EDILE DELLA VALLE D'AOSTA IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2016

CONTRIBUTO	CARICO DITTA	CARICO OP	TOTALE	
CONTRIBUTO ENTE PARITETICO EDILE VALLE D'AOSTA	2,08%	0,42%	<b>2,50%</b>	(ex 2,67%)
ONERI MUTUALIZZATI	0,20%		<b>0,20%</b>	
ANZIANITA' PROF EDILE	3,80%		<b>3,80%</b>	
LAV. USURANTI	0,10%		<b>0,10%</b>	
FORMAZ. E SICUREZZA	1,00%		<b>1,00%</b>	
RLST	0,15%		<b>0,15%</b>	
T.F.R.	7,00		<b>7,00%</b>	(ex 7,30%)
Q.A.C. TERR.	0,70%	0,70%	<b>1,40%</b>	(ex 1,00%)
Q.A.C. NAZ.	0,18%	0,18%	<b>0,36%</b>	

